

ATC CN5 CORTEMILIA

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Stagione venatoria 2021/22

ART. 1 – FINALITA'

Il presente disciplinare regola l'attività venatoria in modo uniforme alla specie cinghiale sul territorio venabile dell'ATC CN5, in base, alla DGR 17-5754 del 6/5/13 "Disposizioni per il prelievo venatorio al cinghiale in Regione Piemonte" e alla Legge Regionale 5/2018 al fine di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre specie e per consentire il prelievo in sicurezza.

ART. 2 – METODI DI PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE

1. La gestione faunistico-venatoria del cinghiale nell'ATC CN5 "Cortemilia" tende a regolarne le popolazioni, mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
2. La caccia al cinghiale può essere esercitata secondo le seguenti modalità operative:
 - a) battuta o braccata;
 - b) singolarmente, alla cerca o all'aspetto
 - c) caccia di selezione.

ART. 3 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

a) battuta o braccata;

- 1- La caccia al cinghiale con il metodo della battuta o braccata si esercita mediante la formazione di squadre composte da un minimo di 15 cacciatori, fino ad un massimo di 45, con la presenza di almeno 12 per ogni battuta per poter operare. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC CN5 può partecipare alla formazione delle squadre e può iscriversi in una sola squadra in ambito regionale nella stessa stagione venatoria.

b) singolarmente, alla cerca o all'aspetto;

- 2- Tutti i soci dell'ATC CN5 possono esercitare l'attività in forma singola alla specie cinghiale nelle aree in cui NON sia in corso una battuta o una braccata, preventivamente segnalata tramite apposite tabelle secondo le disposizioni regionali.

c) prelievo selettivo;

- 3- Il Comitato di Gestione dell'ATC CN5 può richiedere alla Regione Piemonte un piano di prelievo selettivo della specie cinghiale; le modalità di esercizio venatorio e l'assegnazione dei capi da abbattere verranno regolamentate dal Comitato con successivo provvedimento.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

1. I cacciatori che in squadra o individualmente abbattano un cinghiale, dovranno marchiare il capo abbattuto con un apposito contrassegno riportando i relativi dati biometrici.
2. I contrassegni sono forniti dall'ATC al capo squadra ed a ciascun cacciatore singolo che ne faccia richiesta.
3. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti a fine stagione. Nel caso di mancata restituzione entro i termini stabiliti dall'ATC CN5 si applicherà la sanzione amministrativa come dalla L.R. 5/2018.
4. Per il prelievo del cinghiale in squadra e in forma singola è consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata come da normativa, nel rispetto dell'art. 21 comma 1 lett. f della L.157/92 che recita: "È vietato a chiunque: sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale."

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE DEL TERRITORIO: AMMISSIONE SQUADRE

1. Ogni squadra può esercitare l'attività venatoria al cinghiale su tutto il territorio dell'ATC CN5 "Cortemilia"
2. Per la stagione venatoria 2021/22, il Comitato di Gestione può ammettere lo stesso numero di squadre della passata stagione venatoria ; in caso di richiesta di iscrizione di un numero di squadre superiore il Comitato di Gestione dell'ATC può:
 - a) Autorizzare lo stesso numero di squadre della passata stagione venatoria in base ai punteggi ottenuti dai seguenti criteri di meritocrazia residenziale:
 - **3 punti per ogni componente iscritto in squadra;**
 - **5 punti per ogni componente iscritto in squadra residente nell'ATC CN 5;**
 - **5 punti per ogni componente iscritto nella stessa squadra da almeno 5 stagioni (compresa la presente);**
 - **10 punti per capo squadra in carica da almeno 5 stagioni (compresa la presente).**

Inoltre, come da deroga della Regione Piemonte al punto B.4 dell'art 1 del D.G.R. 6 maggio 2013, n. 17-5754, previo accordo tra i presidenti degli ATC confinanti, potranno essere ammesse squadre che storicamente e tradizionalmente hanno esercitato l'attività venatoria a scavalco fra due ATC confinanti.

ART. 6 – FORMAZIONE DELLE SQUADRE E LORO LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO

- 1 La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal caposquadra entro il **30 Giugno** di ogni anno su un apposito modulo fornito dall'ATC e deve contenere: il nominativo del caposquadra, di due vice e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di nome, cognome, indirizzo, firma di adesione e numero di porto d'armi. L'ATC verifica che tutti i componenti della squadra siano effettivamente cacciatori che esercitano l'attività venatoria sul territorio.
- 2 Unitamente alla richiesta di ammissione dovrà essere versata la quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale in squadra. Per la presente stagione venatoria tale quota è fissata in **€ 50,00** per ogni componente della squadra. Tale versamento va eseguito congiuntamente per tutti i componenti della squadra **entro il 30 Giugno** sul conto corrente ATC CN5 IBAN. IT24Z0306946490100000001770 (attivo dal 20 aprile 2021)
- 3 Alla domanda di ammissione ciascuna squadra dovrà allegare un verbale attestante l'avvenuta elezione del caposquadra e dei due vice da parte della maggioranza dei componenti la squadra e autocertificazioni del caposquadra e dei rispettivi vice-caposquadra di non essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92 e della legge regionale 5/2018 per le due annate precedenti alla designazione, come previsto dalla D.G.R. n°17-5754 del 6 Maggio 2013 Art. B.5 c. 2.
- 4 L'accoglimento delle squadre sarà comunicato entro il 31 Agosto.

- 5 Il caposquadra ed i suoi sostituti (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti solo per cause di forza maggiore, previa comunicazione all'ATC) per essere scelti non debbono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30 e 31 della Legge 157/92, per le due annate venatorie precedenti la designazione.
- 6 I cacciatori che presentano domanda per esercitare la caccia al cinghiale in squadra direttamente all'ATC saranno indirizzati verso i riferimenti delle squadre ammesse all'esercizio venatorio.
- 7 I cacciatori ammessi dopo il 30 Giugno che vogliono esercitare la caccia al cinghiale in squadra, devono presentare domanda entro il 1 settembre di ciascun anno. Per la loro eventuale ammissione saranno seguite le procedure di cui agli articoli precedenti.
- 8 I documenti attestanti l'autorizzazione per la caccia al cinghiale per ogni componente della squadra verranno consegnati al caposquadra, che dovrà presentarsi alla data stabilita nella sede dell'ATC CN5 per il ritiro della documentazione e per l'espletamento di tutte le pratiche correlate.
- 9 Le squadre appartenenti allo stesso ATC che negli ultimi due anni abbiano esercitato l'attività venatoria esclusivamente in forma congiunta e che abbiano utilizzato un unico registro, modello A, modello B, un'unica casa di caccia ed abbiano un'unica cassetta per imbucare la documentazione prevista dal presente regolamento, sono tenute a presentare un'unica squadra con un solo caposquadra e massimo due vice-caposquadra, su un unico modulo approvato dal Comitato.

ART. 7 – MODALITA' E TEMPI DI CACCIA E SEGNALAZIONE DELLE BATTUTE DI CACCIA IN SQUADRA

MODALITA' OPERATIVE

- a) La caccia al cinghiale in squadra è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- b) Ogni squadra ammessa dovrà essere dotata di un "registro di caccia", il cui modello è stabilito dalla Regione Piemonte, diviso per giornate sul quale dovranno essere annotati i partecipanti entro l'ora successiva a quella indicata sul tesserino Regionale. Inoltre, il caposquadra dovrà annotare tutti i partecipanti sul modulo 1/A e inviare foto via Whatsapp entro l'ora successiva a quella indicata sul tesserino Regionale (calendario venatorio Regionale) per gli opportuni controlli del personale di vigilanza, al numero che sarà comunicato al momento della consegna del materiale autorizzativo all'attività venatoria. Nel caso la squadra intenda cacciare all'interno di una o più ACS (Aree di Caccia Specifica), lo svolgimento della battuta dovrà essere segnalato sempre all'interno dello stesso modulo, rispettando lo specifico regolamento delle ACS. La partecipazione e l'iscrizione sul registro e sul modulo 1/A comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. Al termine della giornata di caccia il caposquadra dovrà compilare il modulo 1/B con i capi prelevati e inviare foto tramite whatsapp al numero comunicato.
- c) Il registro di caccia dovrà essere riconsegnato all'ATC di competenza debitamente compilato entro il 31 dicembre 2021. Nel caso di mancata o tardata restituzione si applicherà la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 5/2018.
- d) Per una maggior sicurezza ciascun partecipante iscritto tra i presenti alla cacciata deve indossare un abbigliamento retro riflettente ad alta visibilità.
- e) Ciascuna squadra è tenuta a segnalare con appositi cartelli l'area, intesa come porzione di territorio, in cui si sta effettivamente svolgendo la battuta. E' vietato delimitare in modo fittizio aree in cui non si sta svolgendo effettivamente la battuta solo per impedire l'accesso a cacciatori singoli o ad altre squadre.
- f) Due squadre possono cacciare in forma congiunta, fermo restando gli adempimenti obbligatori per ciascun capo squadra.
- g) I cacciatori che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza, perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC CN5. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'ATC.
- h) Oltre ai cacciatori iscritti nella squadra, possono partecipare alle battute fino ad un massimo di 5 cacciatori ospiti purché siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio nell'ATC CN5 e che abbiano provveduto al versamento della quota di partecipazione economica pari a € 50,00. Tali cacciatori dovranno essere indicati sul modulo 1/A. Ciascuno di essi non potrà iscriversi in più squadre contemporaneamente ed esercitare tale caccia per più di 5 giornate complessive per stagione venatoria.

Superate le 5 giornate di presenza complessiva il cacciatore ospite deve obbligatoriamente iscriversi ad una squadra previa comunicazione formale del caposquadra all'ATC CN5. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo svolgimento della cacciata.

- i) È prevista altresì la figura del **“cacciatore temporaneo”** cioè un cacciatore ospite non socio dell'ATC CN5 che in deroga ai requisiti di ammissione può partecipare saltuariamente o per tutta la stagione venatoria alla caccia al cinghiale in squadra. Le modalità per l'autorizzazione dei **“cacciatori temporanei”** sono stabilite nel successivo articolo 11.

ART. 8 – REQUISITI E COMPITI DEL CAPOSQUADRA

- a. Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 del 1° agosto 2008, o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolto da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola.
- b. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'ATC o al i CA, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/1992, per le due annate precedenti alla designazione.
- c. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento e detenere il registro presenze per i relativi controlli
- d. Il Caposquadra o suo sostituto deve assolvere i seguenti compiti:
 - annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;
 - al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti;
 - ad ogni capo abbattuto dovranno essere prelevati campioni di diaframma o lingua da consegnare all'ASL per gli esami sanitari come previsto dalle vigenti normative.
- e. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocare l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

ART. 9 – CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA

1. La caccia al cinghiale in forma singola è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica ~~ad eccezione del mese di settembre 2021~~
2. Il cacciatore socio dell'ATC CN5 che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC CN5. Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica del versamento della quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale in forma individuale che ammonta a € 50,00; il versamento dovrà essere eseguito sul conto: ATC CN5 IBAN IT24Z0306946490100000001770

ART. 10 - MODALITA' E TEMPI DI CACCIA IN FORMA SINGOLA

- a) Per la stagione venatoria 2021/22 la caccia al cinghiale in forma singola è consentita su tutto il territorio di caccia programmata e nelle Aree di Caccia Specifica rispettando il regolamento per la fruizione.
- b) Il cacciatore è dotato di una scheda autorizzativa, appositamente predisposta dall'A.T.C. su cui annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata.
- c) Il cacciatore è obbligato a comunicare la propria presenza inviando foto tramite WhatsApp al numero che sarà comunicato al momento della consegna del materiale autorizzativo all'attività

venatoria, dell'apposito "tagliando di uscita venatoria" debitamente compilato in ogni sua parte. Nel caso il cacciatore intenda cacciare all'interno di una ACS (Aree di Caccia Specifica), dovrà riportare sullo stesso modulo l'area interessata all'esercizio venatorio.

- d) L'ubicazione delle cassette è resa nota a tutti i Soci partecipanti al prelievo.
- e) Il cacciatore singolo, in caso di abbattimento, al termine della giornata di caccia, è tenuto ad inviare foto del modulo sempre tramite Whatsapp
- f) Per una maggior sicurezza, deve indossare un abbigliamento retro riflettente ad alta visibilità.
- g) Per motivi di sicurezza il cacciatore singolo dovrà delimitare l'area di caccia con appositi cartelli consegnati dall'ATC.
- h) Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in forma singola, può utilizzare non più di due cani.
- i) Non può detenere munizione spezzata durante l'intera giornata e per tutto l'orario di caccia.
- j) In tutte le giornate di caccia autorizzate il cacciatore può esercitare la caccia al cinghiale in forma singola su tutto il territorio dell'ATC salvo che nell'area interessata da una battuta in atto da parte di una squadra, preventivamente segnata tramite apposite "tabelle".
- k) Nelle giornate dedicate alla caccia al cinghiale in forma singola, il cacciatore può abbattere solo il cinghiale ed è autorizzato a detenere esclusivamente munizioni a palla unica. Nel caso di infrazione a tali disposizioni incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge e dalle disposizioni regionali.
- l) Il cacciatore ha l'obbligo di contrassegnare il capo subito dopo l'abbattimento con l'apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione Piemonte ed effettuare le analisi previste dalla vigente normativa, effettuando un prelievo di un campione di lingua o diaframma da consegnare all'ASL
- m) Deve inoltre compilare un registro di caccia dove annotare i dati biometrici dei capi abbattuti, da consegnarsi all'ATC entro 31 dicembre 2021. Nel caso di mancata o tardata restituzione si applicherà la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 5/2018.

Art. 11 - CACCIATORI TEMPORANEI

Ai sensi dell'art 8 della L.R. 10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s.m.i. l'ATC CN5 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia al cinghiale in squadra anche i cacciatori definiti "Temporanei" in base all' art. 12 comma 5 legge 157/92, in deroga al concetto di residenza anagrafica, opzione di caccia, abilitazione per Zona Alpi. I cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in aggiunta ai seguenti commi:

- 1) L'aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC CN5 e deve essere presentato al capo squadra nella cui squadra intende esercitare l'attività venatoria il quale ne controfirma la domanda per presa visione. Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali e quelle dell'ATC CN5 attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale, e di possedere i requisiti per poter esercitare tale attività.
- 2) La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in squadra in qualità di temporaneo è stabilita come segue:
 - € 50,00 per l'acquisto di un pacchetto che prevede 3 giornate a scelta, da specificare all'atto della domanda
 - € 200,00 di quota fissa per l'ammissione alla caccia temporanea (lo stesso versamento verrà considerato valido anche per accedere al prelievo selettivo per l'intera stagione venatoria in modalità temporanea) + € 50,00 di quota per l'esercizio della caccia al cinghiale in squadra
- 3) Il versamento delle quote previste deve essere eseguito sul conto corrente bancario: ATC CN5 IBAN **IT24203069464901000000001770** (attivo dal 15 aprile) specificando i dati anagrafici del cacciatore e il numero delle giornate di caccia o il tipo "pacchetto". Nel caso il cacciatore opti per una o più singole giornate di caccia deve segnalarne la data sul modulo all'atto della domanda.

- 4) L'ATC CN5 rilascia al cacciatore che si presenta con il modulo debitamente compilato e relativo versamento o al caposquadra che gli controfirma la richiesta, il tagliando autorizzativo per esercitare la caccia al cinghiale in squadra.
- 5) Il caposquadra dovrà segnalare la presenza effettiva del cacciatore "temporaneo" negli appositi spazi predisposti sul registro di presenza e sul modulo I/A.
- 6) I moduli per le domande possono essere scaricati dal sito dell'ATC CN5. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti.
- 7) L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni temporanee che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di posti e della regolamentazione adottata dall'ATC CN5

ART. 12 – DIVIETI APPLICABILI

Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e della Legge Regionale 5/2018 è vietato:

- 1 detenere ed usare munizione spezzata per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
- 2 abbattere, per tutta la giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale, un capo diverso dal cinghiale;
- 3 esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto e/o senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori;
- 4 esercitare un altro tipo di caccia nello stesso giorno in cui si è stati iscritti come partecipante alla squadra o si è esercitata l'attività venatoria al cinghiale in qualità di singolo;
- 5 abbandonare la squadra durante la battuta, salvo giustificati motivi di salute o personali,
- 6 non avere al seguito il registro presenze per il controllo della consistenza effettiva;
- 7 esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola in aree in cui sono state affisse le tabelle indicanti "Battuta al cinghiale in corso";
- 8 esercitare la caccia nelle ACS senza autorizzazione.

Il caposquadra informa i cacciatori appartenenti alla squadra, i cacciatori ospiti e quelli temporanei delle norme previste dal vigente regolamento e tutte le norme per cacciare in sicurezza. Ogni cacciatore rimane responsabile delle proprie azioni di caccia.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 5/2018. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente.

Alba, 31 marzo 2021

Il Presidente
Bauduino Armando

